**ALLEGATO 1**

# ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE

# CIG: Z213C2C553

# Tra

## LA CITTÀ DI TORINO (SPONSEE)

e

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (SPONSOR)

## Con la presente scrittura privata non autentica, redatta in unico originale in formato digitale, con valore ad ogni effetto di legge, tra

* la Città **di Torino**, con sede in Torino (TO), …………C.F./P. IVA 00514490010, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica presso la sede municipale, di seguito per brevità “La Città”;

## E

* la **ditta proponente**  , con sede legale ………… P. IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito per brevità “Lo Sponsor”;

## PREMESSO CHE

## la presente sponsorizzazione tecnica è finalizzata alle esigenze di mobilità istituzionale di rappresentanza della Città, in una logica di risparmio e contenimento della spesa;

## all’interno della Città di Torino i contratti di sponsorizzazione sono disciplinati dagli artt. 8 e 134, comma 2 del D.Lgs.36/2023 nonché dagli artt. 14 e ss. del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 386 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. 2019 06449/005);

##  con Determinazione del Dirigente n. 4458 dell’11/08/2023 è stato approvato l’avviso pubblico per un contratto di sponsorizzazione riguardante la mobilità istituzionale di rappresentanza del Comune di Torino.

## TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**1. Oggetto e scopo**

Oggetto del presente accordo è la disciplina del rapporto di sponsorizzazione tra le parti per l’utilizzo in via continuativa da parte del personale autorizzato della Città di Torino di n. 1 autovettura fornita dalla ditta proponente. Lo Sponsor otterrà in cambio esclusivamente un ritorno di immagine, che avverrà attraverso un momento pubblico alla presenza della stampa locale, in occasione della consegna dell’autovettura, secondo le modalità disciplinate al successivo art. 4.

**2. Durata dell’Accordo**

La presente convenzione si intende stipulata per la durata di mesi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a far data dalla sua sottoscrizione, oppure, se successiva, dalla data di consegna del mezzo alla Città di Torino. Su accordo delle parti, espresso in forma scritta, la presente convezione può essere rinnovata. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo del presente accordo.

**3. Obblighi delle parti**

**Lo sponsor** si impegna a:

1. consegnare alla Città, a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto, in comodato d’ uso gratuito per mesi l’autovettura per trasporto di persone:
	* *marca , modello* targa , data immatricolazione , alimentazione ;

affinché la Città se ne serva, con la dovuta diligenza, per lo svolgimento della propria attività istituzionale di rappresentanza e ne garantisca la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia;

1. sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, assicurazione RCA e tasse di possesso, avendo cura di precisare nella polizza il possibile uso da parte di terzi;
2. provvedere tempestivamente alla sostituzione con un’auto cd ‘*di cortesia’* di pari classe, in caso di fermo del mezzo consegnato oggetto del presente accordo per necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, nonché in caso di distruzione dei mezzi o di impossibilità del suo utilizzo per qualunque ragione, causa anche di forza maggiore, compresi eventuali tempi tecnici previsti per la immatricolazione;
3. sottoporre in visione alla Città per il necessario assenso, ogni comunicazione e/o messaggio e/o immagine pubblicitaria inerente l’iniziativa oggetto del presente accordo;

**La Città** si impegna a:

1. utilizzare la vettura fornita per l’esclusivo trasporto di persone nello svolgimento dell’attività istituzionale di rappresentanza, assicurando la dovuta diligenza e garantendone la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, per il periodo definito nel presente atto;
2. farsi carico di tutte le spese derivanti dall’utilizzo del mezzo, ossia carburante, pedaggi autostradali, lavaggi;
3. restituire l’auto al termine del periodo di utilizzo avendo cura che la stessa si trovi nelle condizioni di conservazione del momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso;
4. non concedere in uso, in locazione o a qualsiasi altro titolo a terzi l’automezzo in oggetto;
5. dare visibilità all’iniziativa mediante un momento pubblico alla presenza della stampa locale, in occasione della consegna dell’autovettura, che si effettuerà in data e luogo concordata tra le parti;
6. pubblicizzare l’iniziativa di cui al punto 6) sul sito Istituzionale della Città;
7. permettere, dopo aver preso visione ed espresso il proprio assenso, la promozione dell’iniziativa di cui al punto 6) da parte dello Sponsor;

 **4. Oneri specifici dello Sponsor**

L’attività dello Sponsor e le forme di presentazione dell’immagine dello stesso, in relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente accordo, non devono in alcun modo essere in conflitto di interessi con le attività istituzionali della Città, né creare a quest’ultima alcuna lesione della propria immagine.

In ogni caso è esclusa la sponsorizzazione che preveda:

* Propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
* Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d’azzardo, che genera patologie o dipendenza;
* Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
* Comunicazioni e azioni pubblicitarie che esprimano nei contesti e nei linguaggi adottati messaggi lesivi della dignità delle persone; rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione sessuale; rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione sessuale; rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio; messaggi che tendano a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione limitata o condizionata; pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza etica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso; messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendono ad abusare della loro ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico; messaggi che, utilizzando i bambini in contenti a loro impropri allo scopo di sfruttarne l’immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledano la dignità.

**5. Valore della sponsorizzazione**

Il valore della sponsorizzazione oggetto del presente accordo è determinato in Euro ………… IVA inclusa.

Ad avvenuta esecuzione delle prestazioni, saranno emesse reciproche fatture di pari importo, secondo la normativa vigente, ed in particolare ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Contratti Vigente sia dell’art. 11-13, comma 2 lett. d) DPR 633/72. Ai sensi della circolare dell’agenzia delle entrate n.27/E del 7.11.2017 , trattandosi pertanto di operazione permutativa, alla fatturazione dello Sponsor non si applicherà il meccanismo dello split payment di cui all’art. 17 ter del DPR 633/72.

La fatturazione avverrà entro il 31/12/2023.

**6. Risoluzione del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto sarà risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., per il mancato o inesatto adempimento di una delle obbligazioni nello stesso specificate, per comportamenti contrari ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione dello stesso, per atti o fatti lesivi dell’immagine istituzionale della Città di Torino.

Costituisce inoltre causa di risoluzione l’impossibilità accertata per la Città di Torino, anche se sopravvenuta o parziale, di realizzare l’attività sponsorizzata oggetto del contratto; in questo caso la Città provvederà a formalizzare immediata comunicazione allo Sponsor al fine di verificare la possibile salvaguardia degli impegni assunti o la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva, comunque, di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo con insindacabile decisione e nulla sarà dovuto alla controparte in conseguenza del recesso.

**7. Risoluzione delle Controversie**

Le parti operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie inerenti l’esecuzione del presente accordo.

Qualora le controversie inerenti l’esecuzione della convenzione in oggetto non siano compatibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Torino.

**8. Spese Contrattuali e Imposta di registro in caso d’uso**

Le spese contrattuali relative, accessorie e conseguenti, sono a carico dello Sponsor.

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente accordo di sponsorizzazione sono soggette ad Iva per cui si richiede che l’Imposta di Registro sia applicata, solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’art. 1 lett. b) della Tariffa II.

**9. Rinvio a riferimenti generali**

In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle norme di legge in materia.

 **10. Disposizioni sulla privacy**

La Città di Torino, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa lo Sponsor che tratterà i dati contenuti nel presente accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto della sponsorizzazione, anche con strumenti informataci, e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi vigenti in materia.

 **11. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni richieste o consentite dal presente accordo dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente inviate se spedite mediante PEC ai seguenti indirizzi:

* + Per la Città di Torino:………………………..
	+ Per lo Sponsor:……………………………

Ogni variazione dei recapiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.

**12. Disposizioni Finali**

Le parti manterranno la propria completa autonomia gestionale ed operativa nelle attività rispettivamente condotte nell’esecuzione del presente accordo, che non dà luogo a rapporti di rappresentanza e partnership e le Parti non intendono costituire, alcuno strumento od organizzazione comune, quale società, anche di fatto, consorzio, associazione, agenzia, o altro vincolo avente origine da contratti di natura associativa.

Il presente accordo annulla o sostituisce tutti gli accordi anteriori verbali e/o scritti, taciti e/o espressi, avvenuti eventualmente tra le Parti e aventi il medesimo oggetto.

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida, vincolante ed efficace ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Le clausole in esso contenute sono frutto di negoziazione e accordo tra le parti e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1341 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

***Torino, lì***

Per la **Città di Torino …………………………………………………**

Per lo **Sponsor …………………………………………………**